

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

295° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 2003

—————

INDICE

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 8

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 20 MAGGIO 2003

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Esame e rinvio)

Il senatore CANTONI delinea i profili salienti del provvedimento, sottolineando, anzitutto, in relazione all'articolo 1, disciplinante le procedure di dismissione dei beni immobili del Ministero della Difesa, come la finalità di tale previsione sia quella di razionalizzare il quadro normativo venutosi a configurare nel corso degli ultimi anni in materia di dismissione e valorizzazione dei beni immobili dello Stato, in particolare nel settore delle dismissioni dei beni in commento. Tale norma concerne sia parte del patrimonio immobiliare residenziale in uso al Ministero della difesa, non ubicato nelle infrastrutture militari, sia gli immobili non residenziali – di cui sia stato accertato il venire meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta – inseriti in programmi di dismissione ai sensi delle leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 23 dicembre 1998, n. 448. Si sofferma quindi ad illustrare analiticamente le tipologie di alloggi interessati dal decreto.

Il relatore passa poi ad analizzare le disposizioni in materia di società di trasformazione urbana di cui all'articolo 2 del provvedimento in discorso. Il comma 1 inserisce nella disciplina recata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410 due nuovi commi, 15-*bis* e 15-*ter*, al fine di introdurre nell'ambito del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare statale ulteriori meccanismi che possano rivelarsi più incisivi ed efficaci in relazione a quegli immobili o complessi immobiliari che, pur suscettibili in potenza di sviluppo e valorizzazione – in ragione delle loro caratteristiche intrinseche o del contesto urbano in cui sono inseriti – possono essere valorizzati solo attraverso un processo che definisca preventivamente le opportunità di trasformazione e riutilizzo più vantaggiose, determinandone le condizioni di fattibilità economico-amministrative.

In particolare, il nuovo comma 15-*bis* stabilisce che, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società di trasformazione urbana. Nonostante tali società siano costituite su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del demanio dispone di prerogative essenziali per l'attività delle stesse, poiché essa provvede a sceglierne gli azionisti privati attraverso procedure di evidenza pubblica, individua i beni immobili che devono essere loro trasferiti e stipula con esse convenzioni.

Il successivo comma 15-*ter* prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi del citato articolo 120, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

L'oratore sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di estendere la possibilità di partecipazione alle società di trasformazione urbana anche ad altri enti locali, quali le province e le regioni.

Dopo aver commentato il comma 2 dell'articolo 2, descrive analiticamente il contenuto dell'articolo 3, precisando che il comma 1 prevede l'alienazione delle porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere.

Evidenzia che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento stima, in termini di massima, in 10 milioni di metri quadrati le aree interessate a tale fenomeno.

Sottolinea come la norma intenda disciplinare, senza il ricorso all'autorità giudiziaria, quei molteplici casi in cui il privato, nel costruire opere su terreni di propria proprietà con regolare licenza o concessione edilizia, sconfini in buona fede su porzioni di aree di proprietà dello Stato. La procedura di alienazione di nuova introduzione mira essenzialmente a favorire la definizione di situazioni irregolari incentivando l'acquisto della porzione del bene interessato dallo sconfinamento o in alternativa prevedendo

il passaggio del bene in proprietà dello Stato, con la contestuale realizzazione di un cospicuo ed immediato gettito per le casse statali, ad esclusione delle costruzioni insistenti sul demanio marittimo o su aree comunque sottoposte a vincolo.

Fa presente che la domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente con allegata, a pena di inammissibilità, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, determinata secondo i parametri fissati dal provvedimento in esame, a titolo di pagamento del prezzo dell'area.

Evidenzia come la relazione illustrativa rilevi che, considerata la casistica ordinaria degli sconfinamenti in questione – che interessano beni residuali, relitti o comunque aree che hanno perduto a seguito dell'opera realizzata le caratteristiche di autonoma fruibilità o di utilizzo alternativo – per la determinazione del prezzo vi sia stato un assestamento sui valori minimi riferiti ad un comune medio ordinario per classe dimensionale, opportunamente decurtati.

In relazione all'articolo 4 del decreto-legge di cui si propone la conversione – il quale destina integralmente le maggiori entrate da esso derivanti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento – ricorda il principio già contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, per cui, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di questi ultimi sia considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato.

Conclude esprimendo una valutazione pienamente positiva del provvedimento.

La senatrice DE PETRIS chiede al Sottosegretario informazioni circa il numero degli alloggi di servizio ad uso residenziale interessati dal provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO puntualizza che gli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa in totale sono circa 19 mila, ma gli immobili oggetto del decreto sono esclusivamente quelli estranei a strutture militari e non correlati a esigenze di servizio. A parte la questione degli immobili del Ministero della difesa, tuttavia, la rappresentante del Governo sottolinea il rilievo delle disposizioni recate dall'articolo 2, in tema di procedure innovative di valorizzazione di immobili pubblici, da parte degli enti locali.

Il presidente PEDRIZZI, in ragione della sottolineatura fatta sia dal relatore che dalla rappresentante del Governo del rilievo di tali norme per gli enti locali, propone di svolgere una serie di audizioni informali dei rappresentati dell'Anci, dell'Upi e della conferenza dei Presidenti delle Regioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore CANTONI si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

Dopo un intervento del senatore EUFEMI, il PRESIDENTE specifica che nel caso la Commissione convenisse per lo svolgimento delle audizioni martedì prossimo, si potrebbe prevedere la conclusione della discussione generale per giovedì 29 maggio e fissare nella stessa giornata il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, rimane quindi stabilito che le previste audizioni si svolgeranno martedì 27 maggio.

La Commissione conviene quindi di fissare per le ore 18 di giovedì 29 maggio 2003 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2135) SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

(Rinvio dell'esame)

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, la cui iscrizione all'ordine del giorno è finalizzata esclusivamente all'abbinamento con gli altri disegni di legge in materia di confidi (Atti Senato nn. 193, 1176, 1207 e 1267, già all'esame del comitato ristretto istituito il 18 settembre 2002).

Per quanto riguarda i disegni di legge in materia di confidi, il senatore EUFEMI interviene sollecitando la convocazione del comitato ristretto, anche per chiarire la posizione dell'Esecutivo su tale materia, in ragione degli approfondimenti che il Ministero dell'economia, per quanto di sua conoscenza, sta compiendo su tale materia.

Dopo l'intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, che dichiara la propria disponibilità in merito, il presidente PEDRIZZI accoglie la sollecitazione del senatore Eufemi, condividendo l'obiettivo di investire quanto prima il collegio ristretto delle questioni in commento.

L'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione alla richiesta del senatore Salerno di avviare una specifica procedura informativa concernente le problematiche relative all'accordo di Basilea 2, il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere un proprio intervento in Commissione su tale tema, nonché in generale, su aspetti concernenti, in generale, la politica fiscale dell'Esecutivo.

Informa inoltre che per questioni organizzative il calendario delle visite all'estero previste per l'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea ha subito delle modifiche rispetto a quanto già comunicato: precisa quindi che il sopralluogo in Ungheria si svolgerà, come previsto, nell'ultima settimana di giugno, mentre il sopralluogo in Slovenia avrà luogo nel mese di luglio. Restano, invece, al momento confermate le date già comunicate delle successive visite.

La seduta termina alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 21 maggio 2003, ore 9

Comunicazioni del Presidente

– Sulla trasmissione di atti da parte di un istituto di previdenza.
